



COMUNE di TARSIA

Provincia di Cosenza

Prot. nr

Li

SCHEMA Convenzione per incarico di rappresentanza e difesa legale

L'anno duemila diciannove, il giorno ..., del mese di ..., nella Casa Comunale sono comparsi:

1) il ..., nato a ... (...), il ..., nella sua qualità di Responsabile dell'Area ... del Comune di Tarsia, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta (cod. fisc. ...);

2) l'avv., nato/a _____ (____), il _____, del Foro di _____, con studio in _____ (____), via _____, /P. IVA C.F. _____

Premesso che: con deliberazione n. 10 del 07/02/2019 la Giunta Municipale, ha stabilito di nominare un legale per l'adempimento dell'attività giudiziale a tutela degli interessi dell'Ente con riferimento alla proposizione di nr 3 atti in opposizione: 1) ad atto di citazione in appello, 2) a ricorso avverso opposizione ad ingiunzione fiscale sanzione amministrativa con contestuale istanza di sospensione, 3) ed a ricorso in opposizione ad ingiunzione di pagamento, in cui il Comune di Tarsia, è stato convenuto nei Giudizi promossi dai Sigg.: 1) SANTORO GABRIELE difeso dall'Avvocato SANTORO ALESSANDRO, 2) CICERO JONATHAN, difeso dall'Avvocato FRANCESCO FONTANA, 3) MIA ANTONIO difeso dall'Avvocato Antonietta Pizza, davanti al Tribunale di Castrovillari, davanti al Giudice di Pace di Rossano e davanti al Giudice di Pace di Castrovillari per disporre, per quanto attiene all'atto di citazione in appello, in via preliminare ed in riforma della sentenza impugnata, A) sospendere l'esecuzione e l'esazione del ruolo posto in riscossione relativo all'intimazione impugnata, B) accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità, l'erroneità e/o inesigibilità dell'impugnata intimazione di pagamento per le motivazioni sopra narrate, C) dichiarare che il ricorrente nulla deve in riferimento al pagamento dell'intimazione impugnata, D) condannare la resistente al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio da distrarre ex art 93 c.p.c. Per quanto attiene al ricorso avverso opposizione ad ingiunzione fiscale sanzione amministrativa con contestuale istanza di sospensione per sentire accogliere la seguente conclusione 1) in via preliminare disporre la sospensione del preavviso di fermo di beni mobili registrati e della relativa ingiunzione di pagamento n 2018/54 del 16/11/2018 riferita al verbale 878/s08v del 17/11/2008, elevato dal Comune di Tarsia, notificato il 09/12/2008, attesa prima facie della ragione ed eccezioni opposte, 2) dichiarare la illegittimità e/o l'annullamento del preavviso di fermo dei beni mobili registrati riferito al verbale 878/s08v del 17/11/2008 notificato il 09/12/2008 e della relativa ingiunzione di pagamento n 2018/54 del 16/11/2018 elevato dal Comune di Tarsia e comunque dichiarare che il ricorrente nulla deve al Comune di Tarsia per gli atti di cui sopra, 3) dichiarare nulla l'ingiunzione fiscale di pagamento n 2018/54 del 16/11/2018 emanata dalla Sogert per omessa indicazione nel provvedimento impugnato del calcolo degli interessi di mora per come sopra specificato e illustrato,

4) condannare in solido i convenuti al pagamento delle spese e competenza di causa da distrarre ex art. 93 cpc. Per quanto attiene al ricorso in opposizione all'ingiunzione di pagamento per sentire accogliere la seguente conclusione 1) sospensione dell'esecuzione dell'impugnato provvedimento, 2) l'annullamento dell'impugnata ingiunzione con ogni presupposta e/o conseguente statuizione, in subordine 3) Voglia l'ill.mo Giudice di Pace adito ridurre la sanzione irrogata al minimo edittale.

Con determinazione del Responsabile dell'Area Vigilanza, n. _____ del _____ è stato assunto l'impegno di spesa ed approvato lo schema di convenzione di incarico legale all'avv. _____. Si specifica che all'avv. _____ è stato conferito il seguente incarico di difesa dell'Ente comunale nel Giudizio promosso dal Sig. Mia Antonio difeso dall'Avv. Antonietta Pizza .

Si conviene e stipula la presente convenzione di conferimento di incarico professionale, con natura di lavoro autonomo, disciplinato dagli artt. 2222 e s.s del codice civile

Art.1

L'incarico concerne la difesa e rappresentanza in giudizio dell'Ente Comunale, ivi compresa la facoltà di avanzare domanda riconvenzionale e di chiamare in causa terzi per qualsiasi titolo, nelle procedure su menzionate, a tal fine, il Sindaco rilascerà apposita e formale procura. L'incarico è conferito per il solo presente grado di giudizio, in ogni suo stato ivi compreso eventuale riassunzione davanti al Giudice competente, nonché eventuale reclamo al collegio. Per gli ulteriori ed eventuali gradi processuali l'Amministrazione si riserva di assumere le decisioni del caso.

Art.2

L'incarico comprende, oltre alla difesa tecnica, anche ogni assistenza di carattere legale in ordine alla questione dedotta in giudizio, di talché l'Ente potrà richiedere all'avvocato incaricato delucidazioni scritte; pareri tecnici in ordine alla opportunità di proseguire il giudizio; di addivenire a transazioni; di sollevare eccezioni e su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio, l'Amministrazione dovrà adottare a tutela e garanzia dei propri interessi e diritti, ivi compresa la predisposizione di eventuali atti di transazione. In ogni caso, il professionista è tenuto a rappresentare per iscritto all'Amministrazione, ogni soluzione tecnica ritenuta idonea a tutelarne al meglio gli interessi ed a prevenirne pregiudizi, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali. Egli si impegna a relazionare per iscritto, anche in forma sintetica, in ordine a ciascun adempimento processuale posto in essere. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività defensionale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate.

Art.3

La facoltà di transigere resta riservata all'Ente, restando obbligo del professionista incaricato soltanto di prospettare le soluzioni della controversia più favorevoli all'Ente.

Art.4

L'incaricato si impegna ad esercitare il mandato con il massimo scrupolo professionale, nel pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche. All'uopo dichiara di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con le controparti sopra indicate e che, inoltre, non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto delle controparti o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. L'Amministrazione può risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del codice civile anche in presenza di una sola delle predette condizioni di incompatibilità.

Art.5

L'incaricato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 4.

In caso di rinuncia all'incarico, al professionista vanno rimborsate soltanto le spese vive sostenute.

Art.6

Con determinazione del responsabile dell'Area Vigilanza n. _____, del _____, per la difesa del Comune nel giudizio sopra indicato è stato assunto l'impegno di spesa dell'importo massimo complessivo di Euro 458,80, inclusi compenso, spese esenti ed accessori di legge. La spesa effettiva sarà liquidata sulla base della comprovata attività professionale prestata. Su richiesta motivata dell'incaricato, da presentare entro il 31 ottobre di ciascun anno ed in ragione dell'andamento di ogni singolo giudizio, l'impegno di spesa può essere integrato. Su richiesta del professionista, sarà corrisposto un acconto non superiore al 20% dei compensi pattuiti.

Art.7

La parcella dovrà essere presentata entro 45 giorni dalla conclusione dell'incarico. Ai fini della presentazione della parcella si intende esaurito l'incarico in caso di recesso ai sensi dell'art. 2237 c.c. o, comunque, alla data del deposito del provvedimento giurisdizionale che conclude il grado di giudizio cui si riferisce l'incarico. Al tal proposito, l'incaricato comunicherà per iscritto e con celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi dell'ente, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per ottemperare alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'ente.

Art.8

Per procedere alla liquidazione della parcella, dovrà essere emessa e presentata la fattura valida ai fini fiscali. La liquidazione ed il pagamento saranno disposti entro 90 giorni dalla ricezione della fattura al protocollo comunale.

Art.9

Il professionista non potrà rimettere parcelle per il pagamento oltre il 31 ottobre di ciascun anno. Le parcelle ricevute al protocollo comunale oltre quella data saranno restituite con invito a produrle nel successivo esercizio finanziario senza che ciò possa dar luogo a ristoro o ad interessi di alcun genere.

Art.10

L'Ente metterà a disposizione dell'incaricato la documentazione in proprio possesso e rilevante per la definizione della controversia. L'incaricato riceverà copia autentica degli atti, salvo che per necessità di legge non debba essere acquisito l'originale, nel qual caso, renderà dichiarazione di ritiro dell'atto e l'impegno a restituirlo non appena possibile

Art.11

L'incaricato è impegnato al rispetto del segreto d'ufficio ed a non utilizzare in alcun modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione dell'incarico conferito.

Art.12

Riconosciuta la particolare natura dell'Ente committente, l'incaricato dovrà in ogni caso eccepire l'intervenuta prescrizione delle altrui pretese o diritti, se ritenuto opportuno. Ogni ipotesi di transazione, anche stragiudiziale, dovrà essere previamente approvata dall'ente.

Art.13

Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni dell'Ente, l'incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dall'incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per l'incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi dell'ente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune.

Art.14

Per quanto non previsto dal presente contratto, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle dell'ordinamento professionale ed alle relative tariffe professionali.

Art.15

Il presente atto, redatto in carta libera ed in doppio originale, è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi della tariffa allegata al DPR 131/1986.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE

IL PROFESSIONISTA

